

DCXC.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906)	33443
PRESIDENTE	33443, 33448
SOLIANO	33443
BARDANZELLU	33445, 33447, 33451
DEGLI OCCHI	33448
DE' COCCI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	33448
33451, 33454, 33457, 33459	
TROMBETTA, <i>Relatore di minoranza</i>	33449
33456, 33458	
DE MARZIO, <i>Relatore di minoranza</i>	33450
ROBERTI	33450, 33454, 33456
COLOMBO, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	33451, 33454, 33457, 33459
RAFFAELLI	33451
BERRY	33454
LIMONI	33454
BIAGGI FRANCAANTONIO	33454
NATOLI	33455
DAMI	33456, 33457
COVELLI	33457
FAILLA	33458, 33459
Proposte di legge (Annunzio)	33441
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	34459, 33468
DEGLI OCCHI	33467
SERVELLO	33468
TOGNONI	33468
Per la ricorrenza del XX Settembre:	
PRESIDENTE	33441
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	33442

La seduta comincia alle 16,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.
(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

DE PASQUALE ed altri: « Norme per il riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato » (4137);

ROMUALDI: « Norme per la determinazione della estensione della minima unità culturale » (4138);

PINNA ed altri: « Modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (4136);

ROMUALDI e ANFUSO: « Provvedimenti a favore degli ex ufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate, ex combattenti, laureati, assunti presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato quali funzionari direttivi » (4139).

Saranno stampate e distribuite. Le prime due, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Per la ricorrenza del XX Settembre.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui l'Assemblea e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi! Il XX settembre del 1870 si concludeva il lungo, travagliato e glorioso

processo di formazione dell'unità d'Italia; si realizzava il sogno di pensatori, profeti ed uomini d'azione del Risorgimento; si scioglieva il voto di tutti gli italiani; si chiudeva il ciclo essenziale della rinascita nazionale; si assicurava al nuovo Stato italiano la sua naturale capitale; si perfezionava la piattaforma politica per la faticosa costruzione di una nuova ed auspicata società nazionale.

Roma è stata il sogno non solo dei più accesi patrioti e la meta dei più operosi artefici del Risorgimento; ma anche di larghissimi strati di cattolici che vissero il duro ed angoscioso momento di contrasto tra il Papato e le legittime aspirazioni della giovane nazione. Per la breccia di Porta Pia entrò in Roma, con il generoso impeto dei bersaglieri, tutta la coscienza nazionale.

Lo storico evento inasprì, come era naturale, un conflitto che aveva tormentato illuminate figure di cattolici e determinò il distacco dei cattolici dalla partecipazione alla vita politica proprio nel momento in cui la nascita dello Stato unitario poneva problemi politici e sociali alla cui soluzione avrebbero dovuto dare il loro contributo tutti gli italiani.

Il tempo e le dure, ricorrenti prove cui fu chiamata l'Italia valsero tuttavia a ricomporre l'amaro conflitto, recuperando ai nuovi gravi compiti di sviluppo del progresso del paese la piena, leale e costruttiva collaborazione dei cattolici e preparando i tempi a quello storico atto della Conciliazione che la nostra Costituzione repubblicana ha solennemente riconsacrato.

Noi possiamo salutare la data del XX settembre 1870 come un momento di alto valore storico non solo per lo Stato ma anche per la Chiesa cattolica; e lo possiamo fare come italiani e come cattolici. Liberata dal peso del potere temporale, la Chiesa cattolica — che, per un disegno della Provvidenza al quale si riferì Dante, ha la sua sede in « quella Roma onde Cristo è romano » — ha visto, nel magistero dei suoi Pontefici e della sua dottrina, sempre più rispettato il suo potere spirituale; un potere tanto più forte quanto meno contenuto nell'ambito dei confini territoriali e proteso invece verso le più lontane regioni dell'universo; sicché l'imminente Concilio ecumenico, riunendosi in Roma, sentirà di aver sede non nelle anguste mura di un piccolo Stato, bensì nella capitale dello spirito umano.

Possiamo perciò guardare al XX settembre non più in chiave polemica, ma sulla base di una sperimentata conciliazione tra sentimento patriottico e sentimento religioso; e rin-

novare la nostra riconoscenza a quanti combatterono e morirono a Porta Pia; a quanti, in posizioni eminenti o in oscuri angoli del nostro paese, prepararono l'ultimo e definitivo atto del Risorgimento italiano. (*Applausi al centro e a destra*).

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo desidera associarsi con piena consapevolezza e sincerità alla rievocazione della data del XX settembre, fatta con tanta nobiltà di linguaggio ed elevatezza di concetti dal Presidente di questa Assemblea. Ed a tale rievocazione si associa con più profonda convinzione, proprio perché quest'anno, per comune consenso, essa è stata opportunamente e saggiamente sottratta alle interpretazioni particolari, anche se legittime e comprensibili, dei vari settori della Camera, per innalzarsi attraverso le parole del Presidente Leone, che tutti i settori ed ogni singolo membro dell'Assemblea degnamente rappresenta ed esprime, sul piano di una rievocazione storica che appartiene a tutto il popolo italiano e non soltanto a questa o a quella parte politica.

Ho detto « opportunamente », perché già molti sono i contrasti naturali e necessari che hanno luogo in questa nostra Assemblea ogni volta che si affrontano i molteplici problemi che contraddistinguono il momento politico che attraversiamo: e trovare nella rievocazione della data del XX settembre, che è acquisita alla storia del popolo italiano come fatto definitivo ed irreversibile, un ulteriore motivo di polemica significherebbe diminuire l'importanza stessa di quell'evento per abbassarlo al livello delle cose effimere e transeunti.

Ma ho detto anche « saggiamente », perché è saggezza politica quella di chi, piegandosi a meditare sugli eventi del passato, in essi riesce a distinguere ciò che è vivo e ciò che è morto, per determinare la piattaforma comune sulla quale tutto un popolo può e deve convergere nello sforzo quotidiano di costruire un migliore avvenire.

Il Governo, pertanto, rende omaggio in questo momento a tutti coloro i quali, per vie diverse e spesso contraddittorie, hanno contribuito in diversa misura a che quello storico evento si realizzasse, per coronare lo sforzo generoso dei patrioti e dei pensatori del risorgimento italiano, che in Roma ca-

pitale d'Italia intravidero la soluzione logica e necessaria del processo risorgimentale; rende omaggio a tutti coloro i quali, dopo il 20 settembre 1870, da Roma capitale presero avvio ed ispirazione per intenderne lo spirito universale ed elevare il livello morale e civile, politico, economico e sociale del nostro paese, ponendo le premesse di diritto e di fatto, necessarie per superare un doloroso dissidio che non fu certo di giovamento al logico e naturale svolgimento della nostra storia; prende atto del superamento ormai maturo di quel dissidio avvenuto con il concordato del 1929; ma anzitutto sottolinea il carattere definitivo di quel superamento, verificatosi con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che tale stato di cose ha consacrato per libera espressione della volontà popolare, maturata nello sforzo della guerra e della liberazione.

Il Governo, facendo suo il monito di Alcide De Gasperi, che nello storico steccato che divideva cattolici e laici vedeva una remora e non una spinta per il progresso della nostra Italia, è deciso a continuare per la strada da lui segnata, affinché più rapido e più agevole diventi, per l'avvenire, il cammino ascensionale del nostro paese, nella scia luminosa della tradizione religiosa e civile del popolo italiano, nella riconquistata libertà politica, nell'ordinato progresso economico e sociale di tutto il paese.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica
e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (3906).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La differenza fra il valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, né costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società, e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggette alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5, sono soggetti, per quanto riguarda il complesso dei beni residui delle società medesime, alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000; sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raffaelli, Busetto, Dami, Failla, Granati, Napolitano Giorgio, Longo, Natoli, Kuntze, Soliano e Sulotto hanno proposto di sopprimere l'articolo 9.

SOLIANO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANO. Proponiamo la soppressione dell'intero articolo 9, che nella sua sostanza contiene varie agevolazioni fiscali a favore delle società elettriche private, agevolazioni, secondo noi, per nulla giustificate. Si tratta di una norma di gravissima portata, perché rappresenta un ulteriore regalo di parecchie decine di miliardi e stabilisce per i monopoli un regime fiscale privilegiato che non ha precedenti. Mai si è pensato ad un analogo trattamento, quando si è proceduto ad espropriazioni per pubblica utilità, mai si è ritenuto di fissare regimi tributari di privilegio quando si sono imposte servitù passive su proprietà private. Nemmeno oggi sono emerse chiaramente le ragioni che inducono a fissare tali esenzioni.

Se da una parte prendiamo atto che la Commissione ha modificato l'originario testo limitandone la portata, dall'altra non possiamo ritenerci soddisfatti della modifica, per-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

ché sono rimaste aperte le questioni di principio e di sostanza.

Come mai queste norme, che, per dirla con il collega Lombardi, sono inopportune e non legittime, vengono introdotte nella legge all'ultimo momento, dato che non facevano parte della struttura iniziale? È un interrogativo, questo, al quale deve essere data una risposta chiara, una risposta che crediamo di trovare soltanto in una ulteriore accondiscendenza ai monopoli e alle loro mire future, in quanto è proprio attraverso le proposte esenzioni che si favorirà la concentrazione delle società, si darà un considerevole aiuto al sorgere di nuove protezioni finanziarie.

Quale motivo speciale induce a non far valere verso i monopoli elettrici le stesse leggi fiscali che invece valgono per tutti gli altri contribuenti? Forse quello di aver accumulato sempre più profitti e una maggiore potenza? Quale significato si intende dare al disposto costituzionale che riguarda il dovere e la capacità contributiva? Non sono bastati i privilegi e le privative già dati: bisogna concederne altri?

Si badi che una simile munificenza i monopoli non hanno mai avuto verso i cittadini utenti. Quando si dispone che l'ammontare dell'indennizzo non costituisca plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette, né costituisca reddito ai sensi dell'articolo 148 del testo unico, si dà un premio a chi ha sottratto redditi tassabili a ricchezza mobile mediante abili impostazioni di bilancio. E il ministro delle finanze conosce bene queste cose. Del resto, lo stesso relatore per la maggioranza mette in rilievo ciò quando afferma nella sua relazione che l'iscrizione nei bilanci aziendali del valore dell'indennizzo, in luogo dei valori inerenti ai precedenti patrimoni aziendali, dà luogo in molti casi a differenze. Ma non si spiega perché dovrebbero verificarsi queste differenze, né si spiega la loro entità, cosa molto nota al Ministero delle finanze.

Non è la prima volta che la Camera ha occasione di trattare di queste proposte di esenzione. Già lo fece in occasione della discussione del disegno di legge n. 1375, che venne abbandonato perché fu riconosciuta l'eccezionale gravità di siffatte esenzioni. Perché allora rimangiarsi le considerazioni che si ritennero valide in quella occasione?

Noi confidiamo in una valutazione seria e obiettiva di quanto è stato proposto, confidiamo in un ripensamento che impedisca venga sancito un trattamento tributario di assoluto privilegio, mentre si è mantenuta

aperta all'articolo 8, la determinazione della imposta unica da porre a carico dell'« Enel ».

Non è possibile fissare esenzioni fiscali immediate ed ingiuste, che altro non sarebbero se non una aggiunta al già elevato indennizzo che verrà pagato.

Se l'articolo 9 fosse approvato, le conseguenze sono facilmente prevedibili: mentre verranno a mancare all'erario decine di miliardi, si cercherà di trovare una compensazione gravando sul nuovo ente, e ciò è già stato anticipato dal ministro Trabucchi. Il risultato sarà quello di imbrigliare maggiormente l'attività dell'« Enel ».

Ma oltre a ciò vi sono altre ragioni che dovrebbero indurci a non approvare il proposto articolo 9. Si è parlato di una commissione per la riforma tributaria, si è detto di un comitato al quale attribuire l'incarico di esaminare e di ridurre tutto il settore delle esenzioni fiscali oggi in vigore: mentre si opera in questa direzione, già si vuole comprometterne il lavoro fissando nuovi privilegi! Questa è una strada sbagliata.

Per tali ragioni abbiamo presentato lo emendamento soppressivo, per queste ragioni ne auspichiamo l'approvazione se veramente vogliamo attuare principi di giustizia fiscale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Covelli, Bardanzellu, Cuttitta, Preziosi Olindo e Bonino hanno proposto:

di sostituire al primo comma le parole: « La differenza... » sino a: « che formano oggetto » con le parole: « La differenza tra l'ammontare dell'indennizzo ed il valore netto al quale era iscritto in inventario ed in bilancio il complesso dei beni e rapporti che formano oggetto... »;

di aggiungere, in fine al terzo comma, le parole: « Saranno inoltre esenti dall'imposta sulle società gli importi corrisposti alle società a titolo di indennizzo per un anno dalla data della corresponsione »;

di aggiungere, al quarto comma, in fine, le parole: « e sono esenti per il periodo di un anno dall'imposta sulle società »;

di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« L'Ente nazionale sarà tenuto a corrispondere alle aziende e istituti di credito che concederanno i finanziamenti di cui al comma precedente, le integrazioni che potranno essere richieste in relazione alla situazione del mercato finanziario, allo scopo di assicurare che le predette operazioni di cessione possano

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

essere effettuate a un tasso di sconto identico all'interesse fissato dall'articolo 6 »;

di sostituire al quinto comma, le parole: « Gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 », con le parole: « Gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 deliberati entro il 30 giugno 1964 »;

di aggiungere al quinto comma, dopo le parole: « conferimenti effettuati », le parole: « entro la stessa data ».

BARDANZELLU. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. Non abbiamo molta fiducia nell'approvazione dei nostri emendamenti, non perché essi non siano logici e giusti, ma perché da parte del Governo, lo abbiamo visto per i passati articoli, vi è una presa di posizione negativa verso qualsiasi modificazione del disegno di legge. Eppure non credo che si possa obiettivamente pensare che esso sia perfetto e intoccabile.

La quasi totalità degli emendamenti è sempre respinta, anche quando si mira a chiarire concetti oscuri o confusi o a difendere, per quanto possibile, gli interessi degli imprenditori e dei risparmiatori lesi dal disegno di legge. Esso ci appare come la dantesca « selva oscura » dove gli elaborati si sono sperduti, « ché la diritta via era smarrita ». Comunque, con queste proposte di emendamento, siamo persuasi di compiere il nostro dovere non di oppositori preconcepiuti ma di cittadini liberi che, in difesa di altri liberi cittadini, segnalano gli errori, le carenze e i pericoli del disegno stesso, per migliorarlo ove sia possibile e per garantire agli imprenditori e ai risparmiatori un trattamento di equità nella applicazione della legge che *oborto collo* devono subire.

L'« Enel » subentra a condizioni vantaggiose (questo è un punto importante che deve indurre a meditazione tutti gli onorevoli colleghi) alle imprese elettriche, ed è, delle due parti, quella favorita; pare giusto, quindi, che esso non debba scaricare oneri non dovuti sulle società espropriate come, ad esempio, l'onere derivante dallo sconto dei titoli di credito che esso ha potuto emettere ed imporre in condizioni di privilegio e ad un basso tasso di interesse.

Pare giusto anche salvaguardare gli interessi dei risparmiatori, soprattutto dei pic-

coli, che potrebbero essere indotti a false manovre, ed offrir loro, sotto forma diversa, la possibilità di continuare ad avere una partecipazione diretta nell'attività del settore elettrocommerciale. Questi risparmiatori meritano comprensione e riguardo: avevano investito con sicurezza e con tranquillità i propri risparmi in azioni elettriche, ritenendo che avessero, come in realtà avevano, la capacità di un'equa remunerazione e di una adeguata rivalutazione. Tutto questo ora è sfumato. Pare giusto che dall'operazione essi subiscano il minimo danno e ravvisino nell'opera del Governo, non una sinistra forza nemica attuata con incomprensibile rigore, ma un provvedimento che, pur togliendo ad essi, con l'esproprio, i loro beni, rispetti comunque quei principi di equità che appunto con i nostri emendamenti invociamo.

Il nostro primo emendamento, quello sostitutivo al primo comma dell'articolo, è dettato dalla considerazione che la formulazione di tale primo comma nel testo della Commissione non è felice. La questione della plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, o del reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico, non potrebbe essere sollevata qualora il valore netto iscritto in bilancio fosse superiore all'ammontare dell'indennizzo, perché in tal caso le imprese interessate sarebbero soggette, almeno dal punto di vista contabile, ad una perdita, ed è chiaro che una perdita non può costituire una plusvalenza.

La questione sorge nel caso contrario, nel caso, cioè, che l'ammontare dell'indennizzo risulti superiore al valore netto al quale era iscritto in inventario ed in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4. È questo, appunto, il caso al quale si riferisce il disposto del primo comma dell'articolo 9. Affinché la lettera dell'articolo risponda al suo spirito, occorre modificare la formulazione del primo comma dell'articolo 9 invertendo i termini della differenza, come è indicato nell'emendamento.

Il nostro secondo emendamento tende ad aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « Saranno inoltre esenti dall'imposta sulle società gli importi corrisposti alle società a titolo di indennizzo per un anno dalla data della corresponsione ».

La legge prevede che i crediti delle società espropriate dei loro impianti verso l'ente nazionale vengano estinti mediante pagamento di importi semestrali a titolo di in-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

dennizzo dall'ente alle società espropriate. Secondo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 9, tali crediti debbono essere detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile, ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società. Gli importi che, nel corso di ciascun anno sociale, vengono corrisposti dall'ente alle società a titolo di indennizzo, verrebbero così automaticamente eliminati dalla detrazione già a partire da quello stesso anno sociale di corresponsione, in quanto l'ammontare del credito residuo di ciascun esercizio sociale già è decurtato di tali importi.

Una parte di tali importi verrebbe ad essere eliminata dalla detrazione con un certo anticipo rispetto alla effettiva corresponsione dall'ente alle società. Ad esempio: si supponga che una quota di indennizzo sia pagata verso la metà dell'anno sociale. Essa, per quello stesso anno, non entra più in detrazione, stando alla formulazione attuale della legge. La società, quindi che in realtà gode della disponibilità di quell'importo solo dal momento della corresponsione da parte dell'ente fino alla fine dell'anno sociale e cioè, nell'ipotesi fatta, a metà anno, dovrebbe pagare l'imposta sulle società come se avesse invece goduto tale disponibilità per l'intero anno sociale.

È da tenere presente inoltre che il reinvestimento degli importi da parte delle società, importi corrisposti dall'ente a titolo di indennizzo, richiederà tempo e che molto tempo passerà prima che i reinvestimenti divengano economicamente redditizi.

Ragioni di equità richiedono dunque che la detrazione ai fini della determinazione del patrimonio imponibile, come prevista nel terzo comma dell'articolo 9 per i crediti verso l'ente, permanga anche per gli importi via via corrisposti almeno per un equo periodo, ossia per quel periodo entro il quale si può pensare che le società siano in grado di reinvestire gli importi stessi in nuove attività. Ragionevolmente si può calcolare questo periodo non inferiore ad un anno.

L'emendamento che si propone tende, appunto, ad evitare conseguenze troppo gravose, che diventerebbero inique, sul piano fiscale per le società espropriate. Queste, altrimenti, ben difficilmente potrebbero inserirsi in nuovi settori di attività, come è non soltanto nel loro interesse, ma nell'interesse stesso del paese.

Abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo al quarto comma dell'articolo 9. Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6, possono essere effettuate dalle società allo scopo di reperire disponibilità per nuovi investimenti produttivi in altri settori di attività. Ciò è pacifico, ciò è nello spirito della legge, che mira, da un lato, ad avocare le imprese elettriche allo Stato e, dall'altro, ad assicurare il reinserimento delle società espropriate in altri settori di attività.

Le somme che le società possono ottenere dalla cessione e dallo sconto delle semestralità di cui all'articolo 6, devono essere reinvestite in altre attività. Occorre organizzare il personale, le maestranze, gli impianti ai fini commerciali e di vendita. Ciò richiede tempo e occorre favorirne l'avviamento e alleggerirne il peso, riducendo il pesante gravame fiscale e sollevando per un anno l'imposta sulle società espropriate con riferimento alle semestralità cedute per lo sconto ad aziende od istituti di credito.

Dopo il quarto comma, proponiamo di aggiungere un altro. A norma dell'articolo 6, il pagamento dell'indennizzo alle imprese espropriate, dovrebbe essere effettuato con semestralità diluite in un periodo di tempo tutt'altro che trascurabile e sulle somme dovute a titoli di indennizzo dovrebbe venire corrisposto l'interesse del 5 per cento.

Il quarto comma dell'articolo 9 prevede che le semestralità possano essere cedute per lo sconto dalle società interessate ad aziende od istituti di credito ed in tal caso tali cessioni e i finanziamenti concessi sarebbero soggetti alla tassa fissa di registro di lire mille.

Per lo sviluppo delle capacità produttive del paese, le società espropriate dovrebbero avvalersi della possibilità di scontare le semestralità cui hanno diritto al fine di procedere ad investimenti produttivi in altri settori di attività.

Gli stessi estensori del disegno di legge hanno affermato che non si mira a mortificare l'iniziativa imprenditoriale delle aziende espropriate, ma a dare a tali capacità imprenditoriali la possibilità di svilupparsi in altri settori. È necessario perciò che esse possano disporre dell'importo netto dell'indennizzo e che quindi il tasso loro praticato da istituti di credito per la cessione delle semestralità sia identico all'interesse previsto dall'articolo 6, e cioè il 5 per cento. Non si può pretendere che gli istituti di credito effettuino gratuitamente lo sconto delle semestralità. Essi potranno comportarsi in relazione alle possibilità ed alla situa-

zione del mercato finanziario nel momento in cui l'operazione è loro richiesta.

In queste condizioni l'« Enel » deve corrispondere agli istituti di credito gli importi necessari a coprire la differenza esistente tra il tasso di sconto applicato e l'interesse del 5 per cento che la legge fissa per le quote di indennizzo. Non sarebbe equo che l'« Enel », che subentra a condizioni così vantaggiose alle imprese elettriche e nel trapasso della proprietà rappresenta la parte favorita, scaricasse, come ho detto, sulle società espropriate l'onere derivante dallo sconto di titoli di credito che esso ha potuto emettere ed imporre in condizioni di privilegio e ad un tasso di interesse assai basso.

Abbiamo poi presentato due emendamenti, l'uno sostitutivo, l'altro modificativo del quinto comma dell'articolo 9.

Le operazioni di fusione tra società e le operazioni di conferimento di una società in un'altra richiedono, come si è detto, un certo periodo di tempo per la valutazione di esse, la compilazione di inventari, la stipulazione di accordi e l'espletamento delle complesse pratiche burocratiche.

Le norme fissate al quinto comma dell'articolo 9 valgono solo per gli atti di fusione e per i conferimenti effettuati entro il 30 giugno 1964. Ma entro tale data difficilmente potrebbero essere compiuti gli atti e le procedure relativi all'effettuazione delle fusioni e dei conferimenti in questione. Il tempo disponibile risulterà in pratica ancor più ridotto in quanto l'opportunità di effettuare tali atti potrà avere inizio dopo che si sarà potuta determinare l'esatta situazione delle società stesse, in particolare per quanto riguarda l'ammontare dei crediti ad esse dovuti da parte dell'ente per l'indennizzo delle imprese espropriate. Tale ammontare non potrà essere conosciuto se non dopo il periodo di un anno previsto dall'articolo 7, entro il quale l'ente potrà acquistare le azioni delle società di cui al n. 1° dell'articolo 5 che gli venissero offerte dai portatori.

Non potrà essere conosciuto il necessario periodo successivo per il trasferimento di dette azioni dall'ente alle società emittenti e quindi all'aggiustamento delle semestralità di cui all'articolo 6. Le società non potranno quindi conoscere la definitiva consistenza del loro credito, nonché il definitivo ammontare del loro capitale sociale, fin verso la primavera del 1964. Avranno perciò un tempo assai limitato per esaminare la situazione e valutare l'opportunità di dar corso a fusioni ed a conferimenti.

Se si vuole pertanto che il quinto comma dell'articolo 9 abbia un significato pratico, non si può pretendere che gli atti di fusione e di conferimento siano effettuati entro il 30 giugno 1964, ma tutt'al più che entro tale data essi siano deliberati.

Sostanzialmente il fatto che gli atti siano deliberati è già di per sé vincolante per le società interessate ed è giustificato il riferimento alle deliberazioni anziché alla effettuazione degli atti di fusione e di conferimento. Gli emendamenti proposti rispondono ad un'esigenza pratica, e cioè che il disposto della legge a questo riguardo non resti lettera morta.

Se il Presidente lo consente, desidererei illustrare infine, per ragioni di connessione, l'emendamento presentato dai deputati Covelli, Bardanzellu, Cuttitta, Preziosi Olindo e Bonino che propongono di aggiungere all'articolo 11 il seguente comma:

« Sarà per altro data facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di optare per la sostituzione delle proprie azioni privilegiate emesse dall'Ente nazionale fruttanti un interesse non inferiore al 5,5 per cento opportunamente parametrate ».

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDANZELLU. L'articolo 11 prevede che i soci delle ex società elettriche che intendono recedere a seguito del cambiamento dell'oggetto sociale, possono esercitare tale diritto secondo le modalità che verranno stabilite con decreto ministeriale entro 180 giorni dalla data del trasferimento. Non si conoscono le modalità che verranno concretate, ma si deve comunque pensare che tale diritto di recesso sarà esercitato in una situazione particolarmente precaria delle aziende, trattandosi di un periodo di crisi di fondo e di trasformazione delle società espropriate. Con l'emendamento proposto si vuole quindi offrire ai risparmiatori la possibilità di continuare, sia pure sotto altra forma, ad avere una partecipazione diretta nelle attività del settore elettrocommerciale. Si tratta di salvaguardare gli interessi del piccolo e medio risparmiatore che aveva investito i propri risparmi in aziende elettriche ritenendo che queste avessero, come in realtà avevano, la capacità di un'equa remunerazione.

Per fornire al risparmiatore una forma di cautela nei riguardi di questa legittima esigenza, si prevede anche, nell'emendamento proposto, di studiare opportune formule perché i risparmi amministrati sotto la nuova

forma dell'ente siano vincolati a parametri che tengano conto di un'eventuale svalutazione monetaria e dei futuri incrementi del settore elettrico.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, nelle bozze del *Resoconto sommario* della seduta antimeridiana di oggi (striscia n. 13) vedo ad un certo punto scritto: « Al primo comma, dopo le parole: « di cui al n. 1 dell'articolo 5 », aggiungere le parole: « appartenenti a piccoli e medi risparmiatori i quali dimostrino di avere acquisito i titoli nel triennio 1959-1961 » (Degli Occhi-Berry). Di modo che io sarei il proponente dell'emendamento così come è stato approvato.

Devo far presente al signor Presidente, il quale potrà anche togliermi la parola per darmela in altro momento (ma io credo che si possa, di fronte ad un rapporto di lealtà, chiarire immediatamente), che il mio emendamento si riferiva a « piccoli e medi risparmiatori », i quali poi erano anche identificati in un emendamento successivo. Viceversa, qui si vede scritto: « appartenenti a piccoli e medi risparmiatori i quali dimostrino di avere acquisito i titoli nel triennio 1959-1961 ». Questa limitazione temporale è un'aggiunta che non ha il mio cognome, ma ha il cognome dell'onorevole Berry: è restrittiva ed è di danno per interessi che io volevo invece salvaguardare.

Io, per la verità, non sono preso dalla estrema preoccupazione che ha preso molti colleghi in relazione alla gravità di siffatta limitazione, perché io penso che la ragione morale del mio emendamento proverà che la data 1959-1961 è in relazione soltanto a quello che si è verificato dopo il 1961 e non si riferisce a quello che si è verificato prima del 1959. Ad ogni modo la mia preoccupazione è questa: poiché non ho presentato l'emendamento con l'*in cauda venenum* (« i quali dimostrino di avere acquisito i titoli nel triennio 1959-1961 »), chiedo che venga cancellato il mio cognome dalle firme assurdamente abbinata. Il mio emendamento è stato scardinato con l'aggiunta Berry. Io salvo l'anima e dichiaro che l'emendamento di che trattasi non mi appartiene. Prego il Presidente di disporre affinché il mio cognome venga cancellato nella formula che appare dal *Resoconto sommario*, striscia n. 13.

PRESIDENTE. Non ho presieduto alla votazione alla quale ella si riferisce, ma mi rendo conto di quanto è accaduto. L'emendamento Berry si è sostituito in parte al suo

testo, quindi diventa emendamento Berry all'emendamento Degli Occhi. Questa è la formula sintetica che usa il *Resoconto sommario*. È chiaro, però, che il resoconto stenografico, che è quello che dà la fotografia precisa dei lavori parlamentari, registrerà che vi è stato un emendamento Degli Occhi nettamente distinto dagli altri. Il *Resoconto sommario*, appunto perché sinteticamente riassuntivo, non può riportare tutte le specificazioni, che saranno invece analiticamente precisate nel resoconto integrale (stenografico), che è il vero e proprio atto parlamentare. In tale sede, come ho detto, sarà dato atto della posizione dell'onorevole Degli Occhi in relazione al subemendamento Berry.

DEGLI OCCHI. Reso consapevole della gravità che si attribuisce all'emendamento Berry, non posso non volere dissociato il mio dall'altrui nome! Quello che il Presidente ha detto mi rende tranquillo di fronte a coloro che potrebbero sorprendersi che io abbia dato l'adesione a ciò che non è nato né è stato consentito da me.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Il Presidente ha chiarito molto bene la questione. Si tratta di un subemendamento aggiuntivo ad un emendamento. L'emendamento approvato consta pertanto di due parti. La prima consiste nell'emendamento iniziale dell'onorevole Degli Occhi, il quale ha una paternità da rivendicare, cioè di avere introdotto nella legge il concetto di piccolo e medio risparmiatore, per il quale si erano battute molte parti politiche. Vi è poi una seconda parte (di cui l'onorevole Degli Occhi non ha la paternità), costituita dal subemendamento aggiuntivo Berry.

PRESIDENTE. Può accadere talvolta che con un emendamento a un altro emendamento si deformi o si capovolga completamente l'emendamento base. L'onorevole Degli Occhi asserisce che trattasi di uno di quei casi, ed io gli ho dato atto di questa sua dichiarazione.

DEGLI OCCHI. Devo confermare che l'emendamento Berry ha completamente travisato il senso della mia proposta. Scopo del mio emendamento era quello di tutelare i medi e piccoli risparmiatori, precisando poi (con un altro emendamento ad esso collegato) che cosa si dovesse intendere per « piccoli e medi risparmiatori ». Viceversa il voto della Camera ha dato luogo ad un testo as-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

solutamente in contrasto con quello da me proposto.

In ogni modo, il Presidente, la Camera (non voglio dire, orgogliosamente, il paese) hanno inteso e hanno preso atto che l'aggiunta introdotta dall'onorevole Berry ha del tutto mutato lo spirito del mio emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto:

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli interessi sugli indennizzi previsti dall'articolo 6 e gli interessi sulle obbligazioni di cui all'articolo 7 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e sono considerati ad ogni altro effetto come redditi di capitale »;

di sostituire al quinto comma, le parole: « 30 giugno 1964 », con le parole: « 30 giugno 1966 »;

di aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: « assoggettate a trasferimento », le parole: « e quelli da queste ultime ricevuti per effetto di concentrazioni e fusioni con altre società »;

di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte ».

Gli onorevoli Palazzolo, Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Cortese Guido, Papa, Messe, Di Luzio, Capua, Bozzi e Ferioli hanno proposto di sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Fino al 30 giugno 1965 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 sono soggetti all'imposta fissa di registro di lire 10.000, all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000 ed alla tassa fissa di concessione governativa di lire 5.000, a condizione che il capitale della società risultante dalla fusione o l'aumento del capitale della società incorporante non superi il triplo del capitale complessivo delle società assoggettate a trasferimento che hanno partecipato all'operazione. Alle medesime imposte fisse sono soggetti i conferimenti effettuati in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento, nonché quelli effettuati da altre società in società assoggettate al trasferimento, a con-

dizione che il capitale di queste, per effetto del conferimento, non risulti aumentato di oltre un triplo. In caso contrario le eccedenze saranno assoggettate ai detti tributi nei modi e nelle misure normali, applicando per la determinazione dell'aliquota dell'imposta di registro l'articolo 49 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3269.

I redditi e le plusvalenze emergenti dalle operazioni previste nel comma precedente, che siano indicati distintamente nel bilancio della società risultante dalla fusione, della società incorporante o della società conferente, sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sulle società nell'esercizio in cui sono realizzati o distribuiti »;

e di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono inoltre soggetti all'imposta di registro e alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. A questo punto della discussione desidero fare, più che una illustrazione dei nostri emendamenti, una dichiarazione che pronunzio con profonda emozione.

Considerata l'inanità del nostro sforzo illustrativo degli emendamenti da noi presentati (tutti ampiamente documentati e per i quali non abbiamo avuto la soddisfazione di una contestazione egualmente tecnica e egualmente, a nostro avviso, responsabile da parte della maggioranza e del Governo), noi da questo momento, pur insistendo su tutti gli emendamenti da noi presentati, rinunziamo ad illustrarli, anche per poter avere, almeno agli occhi della maggioranza, il titolo di merito di avere sgombrato il terreno e fatto risparmiare tempo.

Riallacciandomi poi alle considerazioni svolte dal collega Degli Occhi, desidero esprimere anch'io tutta la nostra amarezza e sorpresa per la formulazione del primo comma dell'articolo 7 quale è scaturita stamane dalla votazione verificatasi sull'emendamento Berry all'emendamento Degli Occhi.

Condivido appieno il rammarico del collega Degli Occhi di vedere associato il suo nome ad un emendamento così iniquo, lesivo degli interessi dei piccoli risparmiatori, eversivo di ogni sano criterio di tutela del ri-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

sparmio e conseguentemente in contrasto con un preciso precetto costituzionale.

La generosità, sia pur tanto guardinga e ristretta, prevista dal testo originario è risultata, dopo quella votazione, circoscritta da due nuove e gravi limitazioni: da una parte si è limitato l'obbligo per l'« Enel » di acquistare le azioni a quelle offerte da quelli che sono stati definiti « piccoli e medi risparmiatori », con una dizione imprecisa e generica che darà luogo a discriminazioni e ingiustizie; dall'altra parte si è limitato quest'obbligo alle sole azioni acquistate nel triennio 1959-1961, forse perché si tratta dell'aureo triennio preso a base dai proponenti e sul quale ruota tutta l'ingiustizia della legge.

Di qui la nostra vibrata protesta. (*Applausi a destra*).

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO, *Relatore di minoranza*. Pur senza arrivare alle conclusioni cui è giunto il collega Trombetta, devo associarmi a lui nel denunciare come non sia stata accolta, ma sia stata anzi considerata con sprezzante fastidio, la collaborazione tecnica che l'opposizione nazionale si è sforzata di dare nel corso di questo dibattito.

Non meno grave è il fatto denunciato dall'onorevole Degli Occhi, in quanto si è voluto prendere pretesto da un emendamento da lui presentato per fare approvare un testo di diverso, anzi di opposto spirito ed intendimento.

È veramente enorme che si sia voluto stabilire un criterio temporale per distinguere i piccoli e medi risparmiatori da quelli che tali non sono. Salta agli occhi di tutti che si tratta veramente di un criterio senza precedenti, il quale urta contro il più elementare buonsenso! Ci proponiamo di denunciare fermamente, anche in sede di dichiarazione di voto, questo sprezzante atteggiamento della maggioranza, mentre fin d'ora ci associamo a quanto ha detto il collega Trombetta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto:

di aggiungere al secondo comma, in fine le parole: « e per la parte che contri-

buisce alla formazione del dividendo delle società espropriate, da qualunque forma di imposta a carattere di acconto »;

di aggiungere al quarto comma in fine, le parole: « inoltre saranno esenti dalle imposte sulle società fino a che non saranno investite per nuove attività »;

di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« Su richiesta dei titolari delle imprese di cui al quarto comma dell'articolo 1 verranno corrisposte alle aziende o istituti di credito di cui al comma precedente i contributi necessari perché il tasso di interesse praticato dalle predette aziende o istituti di credito nello sconto delle semestralità o nei finanziamenti da essi concessi in relazione alle cessioni anzidette non ecceda il 5,50 per cento. I predetti contributi saranno prelevati da un apposito fondo, da istituire con decreto avente valore di legge ordinaria; l'amministrazione di tale fondo sarà affidata agli istituti speciali per il credito a medio termine »;

di sostituire al quinto comma le parole: « 30 giugno 1964 », con le parole « 30 giugno 1966 ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROBERTI. Desidero puntualizzare la situazione veramente grave che si è venuta a determinare. Durante il corso della discussione abbiamo richiamato l'attenzione del Governo, della Commissione e qualche volta perfino della Presidenza della Camera sul fatto che attraverso certe formule si stiano varando norme di legge che risultano di impossibile attuazione.

La verità è che questa legge è stata concordata, prima che fosse sottoposta all'esame della Camera, dai comitati dei partiti, con l'impegno di non modificarne neppure una riga, pena la crisi del Governo. La funzione parlamentare, per questa dichiarata posizione, è diventata succedanea, assolutamente formale e non sostanziale. È chiaro quindi che le nostre proposte non potevano essere accolte per questa preconcepita posizione della maggioranza.

Ci siamo ora trovati di fronte ad un rincrudimento della legge proprio nella parte più delicata, nei confronti di quei piccoli risparmiatori, che nella stessa impostazione del provvedimento si è detto di voler tutelare.

Per giungere a questo si è agganciato lo emendamento Berry all'emendamento Degli Occhi, capovolgendo radicalmente il signifi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

cato di quest'ultimo e snaturando completamente il significato stesso della norma di legge. Il diritto, infatti, di vedersi acquistare le azioni è stato limitato ai piccoli e medi risparmiatori. Però l'onorevole Degli Occhi aveva proposto un sicuro criterio per poter stabilire il concetto di piccolo e medio risparmiatore indicando gli intestatari di azioni per un importo nominale non superiore, rispettivamente, ai 5 ed ai 10 milioni di lire.

Si è formulata viceversa una norma di legge che finge di porsi sullo stesso terreno chiarificatore dell'emendamento Degli Occhi, ma subito dopo ne travisa il senso e la portata adottando un assurdo criterio temporale. Per cui sarebbero piccoli risparmiatori gli acquirenti di azioni in un determinato triennio (senza che si precisi l'ammontare di questi acquisti!), mentre quei piccoli e medi risparmiatori che hanno acquistato azioni precedentemente per tenerle nel cassetto (i cosiddetti « cassetisti », veri rappresentanti del piccolo risparmio) vedono frustrato completamente questo diritto riconosciuto ad « altri » che nessuno sa chi siano perché non vi è alcun criterio per identificarli.

Si adottano formule legislative in base a determinati *ukase* che giungono dall'esterno, dalle segreterie dei partiti. È legittimo quindi il rammarico dei colleghi del gruppo liberale i quali dicono: viene meno la ragione stessa per cui siamo qui, macerandoci da quindici giorni in questa discussione, cercando di portare una collaborazione tecnica. Si rendono conto delle tristi conclusioni alle quali sono giunti ed abbandonano la loro fatica. È come quando un avvocato lascia la toga durante una discussione forense allorché si rende conto che la sua fatica è completamente inutile, poiché vengono meno le condizioni stesse che la rendono necessaria.

Questo è il punto in cui mi pare siamo giunti, e questo è stato fatto presente dall'onorevole Trombetta e, per quanto ci riguarda, dall'onorevole De Marzio, sottolineando la situazione abnorme cui siamo giunti.

Non posso che manifestare, a nome del mio gruppo, le stesse gravissime preoccupazioni: le sottopongo alla Commissione, al rappresentante del Governo, alla Presidenza dell'Assemblea. La discussione di questa legge la trascineremo avanti per un'altra giornata; noi cercheremo di fare il nostro dovere, ma ormai mi pare chiaro che l'opinione pubblica e il Parlamento devono essere messi di fronte alla realtà rappresen-

tata da una volontà predeterminata nella formazione di questo disegno di legge.

Rinuncio pertanto allo svolgimento degli emendamenti proposti dal mio gruppo, pur mantenendoli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, ad eccezione di quello Covelli aggiuntivo al quinto comma, dopo le parole: « conferimenti effettuati », le parole: « entro la stessa data », e dell'emendamento Trombetta aggiuntivo, in fine dell'articolo, del comma: « La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte ».

Questi due emendamenti vengono ritenuti perfettamente coerenti con lo spirito e con la stesura dell'articolo in discussione, mentre gli altri vengono ritenuti con esso incompatibili.

Ritengo che non sia necessaria una motivazione per ciascuno degli emendamenti non accettati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sinteticamente posso dire di condividere integralmente le opinioni espresse dal relatore, con il quale, del resto, avevo esaminato precedentemente gli emendamenti.

Pertanto mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dei due ai quali si è riferito il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Raffaelli, soppressivo dell'intero articolo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Bardanzellu, mantiene gli emendamenti Covelli, di cui è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BARDANZELLU. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Covelli, diretto a sostituire, al primo comma, le parole: « La differenza . . . » sino a: « che formano oggetto », con le parole: « La differenza tra l'ammontare dell'indennizzo ed il valore netto al quale era iscritto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

in inventario ed in bilancio il complesso dei beni e rapporti che formano oggetto...».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Trombetta non accettato dalla Commissione né dal Governo diretto a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Gli interessi sugli indennizzi previsti dall'articolo 6 e gli interessi sulle obbligazioni di cui all'articolo 7 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e sono considerati ad ogni altro effetto come redditi di capitale ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere al secondo comma in fine, le parole: « per la parte che contribuisce alla formazione del dividendo delle società espropriate, da qualunque forma di imposta a carattere di acconto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Covelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, aggiuntivo al terzo comma, in fine, delle parole: « Saranno inoltre esenti dall'imposta sulle società gli importi corrisposti alle società a titolo di indennizzo per un anno dalla data della corresponsione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Palazzolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo, interamente sostitutivo del quarto comma, del quale ho dato dianzi lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere, in fine, al quarto comma, le parole: « Inoltre saranno esenti dalle imposte sulle società fino a che non saranno investite per nuove attività ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Covelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere, al quarto comma in fine, le parole: « e sono esenti per il periodo di un anno dall'imposta sulle società ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo diretto ad aggiungere, dopo il quarto comma il seguente:

« Su richiesta dei titolari delle imprese di cui al quarto comma dell'articolo 1 verranno corrisposte alle aziende o istituti di credito di cui al comma precedente i contributi necessari perché il tasso di interesse praticato dalle predette aziende o istituti di credito nello sconto delle semestralità o nei finanziamenti da essi concessi in relazione alle cessioni anzidette non ecceda il 5,50 per cento. I predetti contributi saranno prelevati da un apposito fondo, da istituire con decreto avente valore di legge ordinaria; l'amministrazione di tale fondo sarà affidata agli Istituti speciali per il credito a medio termine ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Covelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« L'Ente nazionale sarà tenuto a corrispondere alle aziende e istituti di credito che concederanno i finanziamenti di cui al comma precedente, le integrazioni che potranno essere richieste in relazione alla situazione del mercato finanziario, allo scopo di assicurare che le predette operazioni di cessione possano essere effettuate a un tasso di sconto identico all'interesse fissato dall'articolo 6 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti-Trombetta, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto a sostituire, al quinto comma, le parole: « 30 giugno 1964 », con le altre: « 30 giugno 1966 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Covelli, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto, al quinto comma, a sostituire le parole: « Gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 », con le parole: « Gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 5 deliberati entro il 30 giugno 1964 ».

(Non è approvato).

L'emendamento Covelli, diretto ad aggiungere, al quinto comma, dopo le parole:

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

« conferimenti effettuati », le altre: « entro la stessa data », accettato dalla Commissione e dal Governo, s'intende incorporato nel testo della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Trombetta, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto, all'ultimo comma, ad aggiungere, dopo le parole: « assoggettate a trasferimento », le parole: « e quelli da queste ultime ricevuti per effetto di concentrazioni e fusioni con altre società ».

(Non è approvato).

L'emendamento Trombetta diretto ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte », accettato dalla Commissione e dal Governo, s'intende incorporato nel testo della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Palazzolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo, diretto ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Sono inoltre soggetti all'imposta di registro e alla tassa di concessione governativa nelle misure fisse sopra indicate gli aumenti di capitale attuati mediante imputazione delle differenze di cui al primo comma e le riduzioni di capitale previste dalla presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso, integrato dagli emendamenti Covelli e Trombetta, accettati dalla Commissione e dal Governo:

« La differenza fra valore netto al quale era iscritto in inventario e in bilancio il complesso dei beni e dei rapporti che formano oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4 e l'ammontare dell'indennizzo non costituisce plusvalenza ai fini degli articoli 100 e 106 del testo unico sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, né costituisce reddito ai sensi dell'articolo 148 dello stesso testo unico.

Gli interessi previsti dall'articolo 6 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I crediti verso l'Ente nazionale per gli indennizzi sono detratti, per l'ammontare che risulta alla chiusura di ciascun esercizio sociale, nella determinazione del patrimonio imponibile ai sensi dell'articolo 147 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle società,

e gli interessi sui crediti verso l'Ente per gli indennizzi non concorrono a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 148 del medesimo testo unico.

Le cessioni delle semestralità di cui all'articolo 6 effettuate ad aziende o istituti di credito ed i finanziamenti in genere concessi da questi ultimi in relazione alle cessioni anzidette sono soggetti alla tassa fissa di registro di lire 1.000.

Fino al 30 giugno 1964 gli atti di fusione ai quali partecipano una o più società i cui beni hanno formato oggetto del trasferimento previsto dall'articolo 4, sono soggetti, per quanto riguarda il complesso dei beni residui delle società medesime, alla imposta fissa di registro di lire 10.000 e all'imposta fissa ipotecaria di lire 2.000; sono soggetti alle medesime imposte fisse i conferimenti effettuati entro la stessa data in altre società da parte delle società assoggettate al trasferimento.

La restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti dall'Ente nazionale non costituisce trasferimento assoggettabile ad imposte ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere dei Consigli dei ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Cardonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsa-

nich, De Marzio, de Michieli Vitturi, De Vito, Geffer Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto di sopprimere il primo comma; di aggiungere, dopo il primo comma, i seguenti:

« L'emissione di obbligazioni da parte dell'Ente nazionale sarà sempre effettuata per pubblica sottoscrizione ».

« All'Ente nazionale è fatto divieto di emettere obbligazioni che prevedono l'assegnazione di premi sotto qualunque forma ».

« Il rendimento delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale non potrà superare di più di 2 punti il tasso ufficiale di sconto ».

Gli stessi deputati hanno infine proposto di sopprimere il quarto comma.

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROBERTI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale mantiene gli emendamenti rinunciando allo svolgimento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Berry, Cossiga e Piccoli hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « dall'Ente nazionale », le parole: « o per conto del medesimo ».

L'onorevole Berry ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BERRY. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Limoni, Canestrari, Prearo e Perdonà hanno proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « o degli enti locali ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Biaggi Francantonio, Trombetta, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale e alle semestralità di cui all'articolo 9 è accordata la garanzia dello Stato, per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei ministri per il tesoro e per le finanze ».

Hanno inoltre proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le eventuali imposte sul patrimonio ».

Come è noto, i deputati liberali hanno rinunciato allo svolgimento dei loro emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10 ?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Gli emendamenti presentati a questo articolo non sono accettati dalla Commissione. Come è noto, la Commissione speciale ha mantenuto immutato per questa parte il testo del Governo (articolo 121 del disegno di legge ministeriale).

È un articolo sul quale non vi può essere che un sostanziale accordo, come è dimostrato, del resto, dai pochi emendamenti proposti. La maggioranza della Commissione è pertanto contraria a tutti gli emendamenti proposti, con la sola eccezione dell'emendamento Berry aggiuntivo del primo comma. È infatti opportuno che le obbligazioni emesse da istituti specializzati, in particolare dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, godano delle stesse agevolazioni che hanno le obbligazioni direttamente emesse dall'ente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Accetto l'emendamento Berry e sono contrario a tutti gli altri. Desidero osservare circa l'emendamento Biaggi sostitutivo del primo comma, inteso a stabilire il principio della garanzia dello Stato tanto per il capitale quanto per gli interessi, che questo principio mi pare già implicito nel testo della Commissione. Inoltre l'emendamento sancisce un obbligo affermando che « è accordata la garanzia ». Credo invece che sarebbe opportuno lasciare la facoltà di accordare o meno la garanzia dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione ed il Governo hanno accettato il solo emendamento Berry, esprimendo parere contrario a tutti gli altri. Onorevole Roberti, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

ROBERTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Limoni, mantiene l'emendamento soppressivo al secondo comma ?

LIMONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Francantonio Biaggi, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BIAGGI FRANCAANTONIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roberti soppressivo del primo comma.

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

Pongo in votazione l'emendamento Francantonio Biaggi sostitutivo del primo comma:

« Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale e alle semestralità di cui all'articolo 9 è accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei ministri per il tesoro e per le finanze ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti aggiuntivo del primo comma:

« L'emissione di obbligazioni da parte dell'Ente nazionale sarà sempre effettuata per pubblica sottoscrizione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Roberti aggiuntivo al primo comma:

« All'Ente nazionale è fatto divieto di emettere obbligazioni che prevedono l'assegnazione di premi sotto qualunque forma ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento Roberti aggiuntivo del primo comma:

« Il rendimento delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale non potrà superare di più di 2 punti il tasso ufficiale di sconto ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Limoni al secondo comma, soppressivo delle parole: « o degli Enti locali ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Francantonio Biaggi, al secondo comma, inteso ad aggiungere, in fine, le parole: « ivi comprese le eventuali imposte sul patrimonio ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti soppressivo del quarto comma.

(Non è approvato).

L'emendamento Berry al primo comma si intende incorporato nel testo dell'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, integrato dall'emendamento Berry:

« Alle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale o per conto del medesimo può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con

decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dello Stato o degli enti locali.

Le obbligazioni sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonché gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2, tenendo conto dell'ammontare degli indennizzi e della loro corrispondenza agli aventi diritto in venti semestralità ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Natoli, Busetto, Dami, Failla, Granati, Napolitano Giorgio, Raffaelli, Longo, Soliano, Sulotto e Kuntze hanno proposto di sopprimere l'articolo 11.

L'onorevole Natoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

NATOLI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Trombetta, Biaggi Francantonio, Alpino, Marzotto, Colitto, Ferioli, Cantalupo e Papa hanno proposto, al primo periodo, di sostituire le parole: « a trasferimento », con la parola: « al trasferimento delle imprese elettriche di cui all'articolo 1 ».

Gli stessi hanno proposto al primo periodo, di sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1964 », con le parole: « entro il 30 giugno 1966 ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

Gli onorevoli Palazzolo, Trombetta, Marzotto, Biaggi Francantonio, Cortese Guido, Papa, Messe, Di Luzio, Capua, Bozzi e Ferioli hanno proposto di aggiungere, infine, il seguente comma:

« Alle azioni delle società, fino alla scadenza del termine stabilito nel primo comma, è esteso il trattamento fiscale previsto dal secondo comma dell'articolo 10 ».

L'onorevole Trombetta ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

TROMBETTA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, il gruppo liberale rinuncia allo svolgimento, pur mantenendo tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dami, Bussetto, Failla, Granati, Kuntze, Napolitano Giorgio, Natoli, Longo, Soliano, Sulotto e Raffaelli hanno proposto, al primo periodo, di aggiungere, dopo le parole: « assoggettate a trasferimento », le parole: « o a quelle il cui patrimonio è prevalentemente costituito da azioni delle medesime ».

L'onorevole Dami ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DAMI. Fra le società non assoggettate a trasferimento, ma il cui patrimonio di fatto è costituito da beni che pervengono all'« Enel », vi sono alcune finanziarie la cui ragione sociale è quella di assumere partecipazioni nella produzione, distribuzione e trasporto dell'energia, come ad esempio la Finelettrica. L'articolo 4 dello statuto di questa finanziaria stabilisce, infatti, che la società « ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e il coordinamento della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica comunque ottenuta. A tal fine, assume partecipazioni in società ed in enti esercenti la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica ».

È chiaro, quindi, che anche questa finanziaria dovrà, come le società elettrocommercials, cambiare l'oggetto della propria attività ed in tale occasione i singoli soci potranno esercitare, a norma del codice civile, il proprio diritto di recesso.

Davanti ai soci recedenti le finanziarie con prevalente patrimonio di titoli elettrici si trovano nelle stesse condizioni delle società i cui beni sono avvocati all'« Enel ». Non possono, cioè, disporre di contanti per liquidarli, giacché i loro beni sono costituiti quasi esclusivamente da partecipazioni in società il cui unico patrimonio è costituito da un credito decennale verso lo Stato. D'altra parte non sarebbe giusto che ai loro soci

che intendessero recedere si desse in pagamento, come stabilisce il codice civile, una somma pari al valore di borsa delle relative azioni negli ultimi 6 mesi mentre, nello stesso tempo, ai soci delle società elettriche (questo non è detto nell'articolo 11, ma lo si può facilmente indurre) si dà un valore pieno di indennizzo che è del 15-20-25 per cento superiore al corso di borsa degli ultimi 6 mesi.

Insomma, le finanziarie, il cui scopo sociale è quello di assumere partecipazioni nel settore della produzione, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica, si trovano, a tutti gli effetti, nelle stesse condizioni delle società i cui beni sono avvocati all'« Enel »: quindi non avrebbe alcun senso attuare una disciplina diversa. Di qui l'opportunità del nostro emendamento il quale propone di aggiungere, dopo le parole: « assoggettate a trasferimento », le parole: « o a quelle il cui patrimonio è prevalentemente costituito da azioni delle medesime ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Almirante, Anfuso, Angioy, Calabrò, Caradonna, Cruciani, Cucco, Delfino, De Marsanich, De Marzio, de Micheli Vitturi, De Vito, Gefter Wondrich, Gonella Giuseppe, Grilli Antonio, Leccisi, Manco, Michelini, Nicosia, Romualdi, Servello, Sponziello e Tripodi hanno proposto, al primo periodo, di sostituire le parole « 30 giugno 1964 », con le parole: « 30 giugno 1966 ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere i seguenti commi:

« Il diritto di recesso esercitato da un azionista comporterà il semplice trasferimento della quota di credito ad esso spettante dalla società elettrica all'azionista recedente ».

« In cambio delle azioni di chi esercita il diritto di recesso l'Ente nazionale consegnerà titoli di credito pagabili in 20 rate semestrali e fruenti un interesse del 5,50 per cento ».

« Gli interessi dei titoli di credito consegnati in sostituzione delle azioni ad azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da qualunque forma di imposta a carattere di acconto ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROBERTI. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale, pur mantenendoli, rinuncia all'illustrazione di questi emendamenti.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

PRESIDENTE. Gli onorevoli Covelli, Bardanzellu, Cuttitta, Preziosi Olindo e Bonino hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Sarà per altro data facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, di optare per la sostituzione delle proprie azioni privilegiate emesse dall'Ente nazionale fruttanti un interesse non inferiore al 5,5 per cento opportunamente parametrati ».

L'onorevole Covelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COVELLI. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 11 è fondamentale nel sistema adottato dalla legge, in quanto stabilisce che le società debbono essere mantenute in vita. Si tratta di una scelta di fondo del sistema e quindi non sono accettabili emendamenti che sovvertano questo punto essenziale nel congegno adottato. Quindi la maggioranza della Commissione è contraria alla totalità degli emendamenti, fatta eccezione per gli emendamenti Trombetta e Roberti al primo periodo, intesi a sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1964 », con le altre: « entro il 30 giugno 1966 ». La proposta può essere accettata se opportunamente modificata, in quanto negli articoli precedenti sono stati introdotti diversi termini. Quindi il termine va spostato al 31 dicembre 1964.

Altri emendamenti, come il primo emendamento Trombetta, possono ritenersi superflui: le disposizioni in essi contenute sono implicite nel dettato della legge.

I commi aggiuntivi riguardano oggetti che costituiscono materia di legge delegata. Precisato che il sistema prescelto è quello di mantenere in vita le società, eventuali accorgimenti, soprattutto per quanto riguarda il diritto di recesso, potranno essere adottati dalle norme delegate.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono contrario anch'io a tutti gli emendamenti, salvo ad accettare il nuovo termine del 31 dicembre 1964, a modifica di quello previsto dagli emendamenti Trombetta e Roberti.

Vi è un complesso di emendamenti Roberti che trattano questioni che in realtà meritano attenzione: ritengo tuttavia che siano

da prendere in considerazione piuttosto nelle leggi delegate che non nella legge delegante.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo Covelli osservo che esso non tiene conto del fatto che l'ente non emette azioni, non è una società per azioni: quindi la norma di questo emendamento non trova luogo nella legge e non può essere accolta.

Sono contrario all'emendamento Dami aggiuntivo del primo periodo. Ritengo che questa materia sia già regolata dalla dizione della legge.

DAMI. Ella ritiene, cioè, che le finanziarie con prevalente patrimonio elettrico siano comprese anche se esse non sono evidentemente tra le società i cui beni sono avvocati all'« Enel ».

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Vi è una infinità di rapporti che dovremo precisare meglio in sede di leggi delegate.

DAMI. Ella ritiene, cioè, che la Finelettrica, ad esempio, sia inclusa nell'attuale dizione anche senza bisogno dell'emendamento. Questo è molto importante agli effetti di stabilire quello che dovrà essere il contenuto dei decreti di attuazione.

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Anche la Finelettrica è una società, e a tutte le società si applicano le norme dell'articolo.

DAMI. Ma non è una società i cui beni sono direttamente avvocati all'« Enel ». Comunque, se il ministro e il relatore affermano di condividere questo parere, vuol dire che in sede di emanazione dei decreti ci si atterrà a questa loro interpretazione.

Con ciò l'intento che ci proponevamo è raggiunto in quanto è stato chiarito che alle società finanziarie il cui scopo è quello di assumere partecipazioni nel settore elettrico e il cui patrimonio è prevalentemente composto da azioni elettriche saranno applicate le stesse norme relative al recesso che saranno fissate per le società i cui beni sono avvocati all'« Enel ». Purché ciò risulti ben chiaro dal verbale, ritiriamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. La Commissione ed il Governo hanno accettato il solo emendamento Trombetta al primo periodo, inteso a sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1964 », con le parole: « entro il 30 giugno 1966 », proponendo però questa nuova formulazione: « entro il 31 dicembre 1964 ».

Onorevole Trombetta, è d'accordo sulla nuova formulazione proposta dalla Commissione al suo emendamento ?

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

TROMBETTA, *Relatore di minoranza*.
Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento, così modificato, s'intende incorporato nel testo della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Trombetta al primo periodo, inteso a sostituire le parole: « a trasferimento », con le parole: « al trasferimento delle imprese elettriche di cui all'articolo 11 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pallazolo aggiuntivo, in fine, del seguente comma:

« Alle azioni delle società, fino alla scadenza del termine stabilito nel primo comma, è esteso il trattamento fiscale previsto dal secondo comma dell'articolo 10 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« Il diritto di recesso esercitato da un azionista comporterà il semplice trasferimento della quota di credito ad esso spettante dalla società elettrica all'azionista recedente ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, aggiuntivo del seguente comma:

« In cambio delle azioni di chi esercita il diritto di recesso l'Ente nazionale consegnerà titoli di credito pagabili in 20 rate semestrali e fruenti un interesse del 5,50 per cento ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Roberti, aggiuntivo del seguente comma:

« Gli interessi dei titoli di credito consegnati in sostituzione delle azioni ad azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso sono esenti dalle imposte di ricchezza mobile e da qualunque forma di imposta a carattere di acconto ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Covelli, aggiuntivo del seguente comma:

« Sarà per altro data facoltà, nei limiti e con le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di optare per la sostituzione delle proprie azioni privilegiate emesse dall'Ente nazionale frut-

tanti un interesse non inferiore al 5,5 per cento opportunamente parametrati ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, con la modifica relativa alla data:

« Alle società assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative allo scioglimento per sopravvenuta impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 31 dicembre 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In ogni caso il diritto di recesso sarà esercitato secondo modalità da stabilire con le norme di cui all'articolo 2, tenendo conto dell'ammontare degli indennizzi e della loro corresponsione agli aventi diritto in venti semestralità ».

(*È approvato*).

Gli onorevoli Failla, Busetto, Raffaelli, Dami, Granati, Napolitano Giorgio, Longo, Natoli, Kuntze, Soliano e Sulotto hanno proposto il seguente articolo 11-bis:

« La concessione di anticipazioni sulle semestralità di cui all'articolo 6 della presente legge, può essere accordata dagli istituti di credito soltanto a seguito di autorizzazioni del ministro per il bilancio, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio subordinatamente alla corrispondenza dei progetti d'investimento, a cui si intendono destinare le somme relative, con obiettivi di equilibrato sviluppo economico e di effettivo progresso sociale ».

L'onorevole Failla ha facoltà di illustrarlo.

FAILLA. Il significato e la portata di questo nostro articolo aggiuntivo risultano chiari senza bisogno di un'ampia illustrazione. Esso mira in sostanza a dare attuazione alla volontà politica espressa da autorevoli esponenti del Governo in carica e da autorevoli esponenti della maggioranza governativa, a giustificazione pure della proposta della maggioranza di mantenere in vita le vecchie società elettriche.

È inutile sottolineare ancora una volta quanto sia importante che la Camera fissi questo principio in una chiara ed inequivoca norma di legge. Siamo ad un punto nodale del disegno di legge che ci apprestiamo a votare: un punto che investe non tanto la politica elettrica, quanto, riguardando il

reimpiego degli indennizzi ed il controllo democratico su di essi, le prospettive immediate e concrete della programmazione economica. Siamo, quindi, di fronte ad una decisione che io mi auguro i colleghi vorranno prendere con pieno senso di responsabilità, affermando la volontà politica di assicurare alle forze democratiche, ai poteri dello Stato, la possibilità di esercitare un controllo sull'orientamento di investimenti così cospicui come quelli di cui ci stiamo occupando: gli indennizzi, cioè, da corrispondere agli azionisti delle società elettriche.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

DE' COCCI, *Relatore per la maggioranza*. Il contenuto di questo articolo aggiuntivo è degno di particolare attenzione. È stato sempre affermato in seno alla Commissione dei 45 e particolarmente dal ministro dell'industria e del commercio che, appunto, la concessione di anticipazioni sulle semestralità dovrà essere accordata sentito il Comitato interministeriale per il credito, che è l'organo particolarmente competente ad attuare in settori del genere la politica del Governo.

Quindi, non vedo perché, su una materia che ci trova concordi, si debba arrivare ad un irrigidimento formale con una norma di legge, mentre è meglio rimettersi all'azione duttile di un organo del potere esecutivo, come il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Pertanto, poiché la reiezione eventuale dell'emendamento potrebbe in qualche modo pregiudicare la futura azione del Comitato per il credito, prego vivamente l'onorevole Failla di non insistere per la votazione dell'emendamento, sul quale la Commissione è sostanzialmente concorde.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Già in Commissione ebbi occasione di tranquillizzare l'onorevole Failla che sulla materia in esame sarebbe intervenuto certamente il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, che è l'organo al quale spetta, appunto, di regolare tutta la complessa materia dell'indirizzo del credito, delle anticipazioni, ecc., tanto più in un caso di questo tipo, in quanto le anticipazioni devono certamente essere coordinate con l'obiettivo generale della politica di sviluppo economico del Governo di impegnarsi in questo senso, ed il Comitato interministeriale per il credito sarà appunto lo strumento che il Governo utilizzerà per poter raggiungere queste finalità.

Confermo quanto ebbi a dire a suo tempo in Commissione, quanto io stesso ho avuto modo di dichiarare in altre sedi e credo che tutto ciò sia sufficiente, senza che sia necessario cristallizzare in una norma un siffatto indirizzo.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, mantiene il suo emendamento?

FAILLA. Non insisto per la votazione. Per quanto non risulti in modo chiaro questa volontà politica, cui si sono riferiti ancora una volta il relatore ed il ministro, noi prendiamo atto con soddisfazione del ribadito impegno di muoversi in questa direzione e per parte nostra confermiamo l'impegno di portare avanti le iniziative politiche e di compiere tutto il nostro dovere perché a questo impegno si tenga veramente fede ai fini di una politica di programmazione economica, che fra i suoi strumenti possa annoverare anche quello del controllo sui reinvestimenti degli indennizzi che sono oggi assegnati agli azionisti finanziari elettrici.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Convoco i capigruppo nel mio ufficio per le 18,30.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, sulle circostanze che hanno portato al fermo nel porto di Rovigno il 16 settembre 1962 della motonave *Gentile da Fabriano* da parte delle autorità marittime jugoslave; se corrisponda al vero che il nostro Console generale a Capodistria avrebbe attribuito alla stampa triestina esagerazioni nel riportare il fatto; se non ritenga che il Consolato generale di Capodistria debba poter funzionare anche di domenica.

(5106) « GEFTER WONDRIK, DE MICHELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali, in evidente spregio ai diritti costituzionali, la questura di Avellino ha vietato un comizio che, indetto dall'Alleanza nazionale dei contadini, avrebbe dovuto te-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

nersi il 19 settembre 1962, in Ariano Irpino, e nel corso del quale si sarebbero dovute esporre le ragioni del profondo, giustificato malcontento esistente nelle campagne di Ariano e delle altre zone terremotate per la assoluta inadeguatezza e lentezza con le quali si provvede a recare aiuto e sollievo alle famiglie contadine duramente colpite dal sisma e tuttora sprovviste, nella maggior parte dei casi, di un qualsiasi ricovero stabile.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se il ministro non ritiene che le misure messe in atto dalla polizia per impedire il comizio siano del tutto sproporzionate e inopportune in relazione all'elevato senso di autodisciplina e di civismo dimostrato dai cittadini e dalle organizzazioni popolari di Ariano in occasione di altre manifestazioni tenutesi anche di recente in quella stessa città.

(5107) « GRIFONE, AVOLIO, MARICONDA, GRANATI, AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere l'entità dei provvedimenti da essi deliberati in ordine alle ripetute avversità atmosferiche che in vaste zone agrarie — specie del Piemonte — hanno causato tali danni alle coltivazioni agricole da pregiudicare seriamente la stessa struttura economica delle aziende.

(5108) « AUDISIO, BIANCANI, LEONE FRANCESCO, SULOTTO, SCARPA, VACCHETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità e dell'interno, per sapere:

a) se rispondano a verità le notizie, pubblicate su alcuni giornali quotidiani, secondo le quali sarebbero state accertate la produzione e la immissione sul mercato di formaggio contenente mangime per bestiame e masse eterogenee di sporcizia, ad opera, tra gli altri, di due caseifici situati nella provincia di Mantova: uno in Corte Mussolina, comune di Roverbella, l'altro in comune di Volta Mantovana;

b) se sia in corso una indagine su tutto il territorio della provincia.

(5109) « MONTANARI SILVANO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, al fine di sapere se non ritiene assolutamente insufficiente la tutela degli interessi dei lavoratori italiani al-

l'estero da parte dei consolati italiani e con specifico riferimento al caso del Consolato generale di Melbourne, che malgrado le sollecitazioni avute, non curò gli interessi degli eredi del lavoratore Domenico Giardinazzo, ucciso dal franamento del terreno, mentre scavava una fossa per conto della Colonial Gas Association Limited il 3 febbraio 1956; pur risultando acquisita la responsabilità colposa del datore di lavoro, la vedova Caterina Giardinazzo vive con quattro bambini a carico in Bianco di Reggio Calabria nella più desolata miseria, mentre la pratica per la liquidazione dei danni resta impantanata, se non compromessa.

« Le giustificazioni che certamente addurrà il consolato italiano non distruggono i ritardi o l'inerzia, che hanno compromesso la definizione della vertenza, né sminuiscono la realtà delle condizioni di vita di una famiglia che da oltre 6 anni, per un infortunio mortale all'estero, perdette il capo.

« Quali assicurazioni può dare per la sollecita definizione della vertenza.

(25568)

« MINASI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni che non gli hanno consentito di provvedere per l'accreditamento alle intendenze di finanza (almeno a quelle della Sardegna) delle prime due rate (aprile-giugno) della quota spettante ai comuni e alle provincie sul provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa dallo Stato nell'esercizio finanziario; e per sapere se non ritenga necessario intervenire perché a codesto accreditamento si provveda senza indugio così da permettere alle amministrazioni comunali e provinciali di superare sollecitamente le gravi difficoltà in cui la maggior parte di esse si dibattono, per mancanza di disponibilità delle proprie case, nell'assolvimento dei compiti istituzionali e financo nel pagamento delle competenze ai propri dipendenti.

(25569) « PINNA, COMANDINI, FERRI, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se al comune di Villanova di Camposampietro è stato concesso dal Ministero il contributo dello Stato alla spesa occorrente per l'esecuzione dell'ampliamento dell'edificio scolastico in frazione di Murelle, dato che l'opera stessa è stata, a suo tempo, inclusa nel pro-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

gramma dei lavori da ammettersi ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la spesa determinata in lire tre milioni.

(25570)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali interventi intende attuare per accelerare l'espletamento delle pratiche e degli obblighi di legge per l'inizio dei lavori relativi alla realizzazione della strada di collegamento alla "Romea" tra Padova e Motta Sciroto nei pressi di Piove di Sacco.

« L'interrogante fa presente che sin dal 1° agosto 1960 è stato approntato il progetto esecutivo dell'opera che è di importanza fondamentale per il collegamento di Padova con le zone di Chioggia, con Ravenna e con tutti gli altri centri adriatici.

(25571)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se corrisponde a verità la notizia secondo cui sarebbe stato disposto il finanziamento relativo alla costruzione del tronco Riomaggiore-Manarola della strada litoranea La Spezia-Sestri Levante e, in caso affermativo, per sapere a quale preciso progetto e a quale piano finanziario la realizzazione dell'opera si riferisce.

(25572)

« Landi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere a quali precise determinazioni sia pervenuto il consiglio di amministrazione dell'« Anas » a proposito della costruzione dell'autostrada Sestri Levante-La Spezia-Livorno.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere le condizioni concordate con la società concessionaria in ordine al tracciato, al finanziamento dell'opera e alle scadenze previste per l'esecuzione dei lavori.

(25573)

« Landi ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto autonomo case popolari di Cagliari non ha ancora proceduto alla stipulazione degli atti di vendita relativi alle case da cedere a riscatto secondo il bando del 28 settembre 1959, nonostante risalga al marzo 1961 la notifica delle decisioni della commissione regionale presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari che accoglievano tutti i ricorsi presentati e riducevano congruamente i prezzi di vendita fissati

dalla I commissione; e per sapere se non ritenga necessario intervenire perché non si indugi ulteriormente nella definizione degli atti di cessione delle case predette.

(25574) « Pinna, Comandini, Berlinguer, Concas ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali interventi intende attuare per risolvere le incresciose situazioni in cui si trovano gruppi di coltivatori diretti della provincia di Padova che, a suo tempo, hanno acquistato terreni con le leggi della formazione della piccola proprietà contadina, chiedendo i mutui sin dal gennaio 1960. Questi mutui non vengono a tutt'oggi conferiti agli interessati i quali sono costretti a pagare interessi elevatissimi per far fronte agli impegni precedentemente assunti per l'acquisto dei terreni.

« L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere le ragioni per cui, nella stessa provincia, nessuna pratica è stata liquidata per quanto attiene ai contributi integrativi per macchine agricole acquistate con il prestito previsto dalla legge 949, dal 30 giugno 1961 al 31 dicembre dello stesso anno.

(25575)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere la reale situazione esistente circa l'applicazione della legge 10 dicembre 1958 n. 1094, riguardante la devoluzione di un contributo a fondo perduto ai coltivatori diretti che acquistano sementi selezionate. Non solo non è stato interamente liquidato il contributo per il 1960, ma, se risponde a realtà la notizia dell'esistenza di un contrasto fra il Ministero dell'agricoltura e la Corte dei conti circa l'applicazione della legge nei suoi aspetti contabili e burocratici, è anche comprensibile lo stato di preoccupazione in cui si trovano i coltivatori diretti i quali temono di non potere essere nemmeno più avvertiti dell'accoglimento delle domande da essi presentate per il 1962.

(25576)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le cause per le quali ancora si ritarda, malgrado la riconosciuta necessità ed urgenza, la sistemazione dei servizi postali e connessi nella città di Venaria (Torino) e non si dà inizio alla costruzione della nuova sede dell'ufficio pur essendo già stata reperita

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

l'area adatta, su terreno di proprietà demaniale « disponibile », e pur avendo il comune deliberato un primo contributo municipale di lire 3 milioni a cui può aggiungersi un concorso diretto alle opere relative.

(25577)

« CASTAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quando intende accogliere l'istanza presentata dai capifamiglia della frazione di Carassagno, in comune di Arsiè, rivolta ad ottenere la continuazione del cantiere di lavoro in opera per la realizzazione della strada di Carassagno, indispensabile per il collegamento della frazione con il resto del mondo civile.

(25578)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e degli interni, per conoscere quali concrete provvidenze intendano disporre per venire incontro alle popolazioni contadine dei comuni di Venezia (frazioni Dese e Ca' Noghera), Quarto di Altino, Marcon (frazioni Gaggio, San Liberale e Marcon) le quali, dopo aver visto gravemente diminuiti i loro redditi dalla siccità, hanno ricevuto altro duro danno da una violenta grandinata abbattutasi sulle colture il 17 settembre 1962.

« L'interrogante fa presente che in alcuni casi, vigneti, colture di grano e di saggina sono state distrutte nella misura del 90 per cento.

(25579)

« Gagliardi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere come sia potuto avvenire, e come tuttora avvenga, che l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in aperta violazione del disposto dell'articolo 97 della Costituzione e di tassative norme di legge, abbia assunto e tuttora assuma in servizio, quali avventizi — per un periodo di due mesi che è stato o viene protratto all'infinito — migliaia di dipendenti, quasi tutti, naturalmente, di fiducia della Democrazia cristiana, preferendoli alle migliaia di aspiranti che hanno partecipato ai vari concorsi banditi dalla stessa Amministrazione negli anni 1954-55-59 risultandone vincitori o conseguendo la idoneità.

« Chiede inoltre di sapere quando si porrà fine a così patenti e gravi illegalità

ed ingiustizie — elevate addirittura a sistema — e quando saranno assunti in servizio tutti gli aspiranti che ne hanno acquistato pieno diritto.

(25580)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere:

1°) se sia a conoscenza della viva agitazione provocata nelle categorie artigiane della regione abruzzese (come del resto di tutto il Mezzogiorno) per l'improvvisa disposizione restrittiva nella concessione dei contributi all'artigianato adottata dalla Cassa per il Mezzogiorno, con l'esclusione di tutte le domande giacenti presso le commissioni provinciali dell'artigianato e di quelle in corso di presentazione;

2°) se è stato valutato, nel prendere tale improvvisa decisione, il grave danno che si arreca in tal modo alle aziende artigiane che hanno già sopportato spese non indifferenti per gli ammodernamenti dei loro laboratori, eseguiti in linea proprio con quella politica di ammodernamento sino ad oggi sollecitata ampiamente dalla stessa Cassa per il Mezzogiorno perché rispondente alle inderogabili esigenze dell'economia moderna;

3°) se sono state valutate anche le ulteriori dannose conseguenze di un provvedimento così negativo adottato senza alcun preavviso, con ingiusto aggravamento della portata del provvedimento stesso;

4°) se è stata valutata l'incidenza di tale decisione sulle già difficili situazioni economiche e finanziarie delle categorie artigianali dell'Abruzzo;

5°) se non ritenga opportuno intervenire immediatamente per la radicale revoca del provvedimento in questione, in coerenza con gli impegni di politica generale della Cassa a suo tempo presi nei confronti delle categorie artigianali; e in ogni caso provvedere, con ulteriori doverosi stanziamenti, a soddisfare le domande già presentate alle Commissioni provinciali dell'artigianato ed a concedere un congruo termine per la presentazione delle altre domande relative agli ammodernamenti già programmati dalle singole aziende artigiane del Mezzogiorno in base alle sollecitazioni giustamente ricevute dallo stesso Comitato dei ministri per il Mezzogiorno al fine dichiarato di realizzare rapidamente l'adeguamento dell'artigianato meridionale alle attuali esigenze del progresso economico nazionale.

(25581)

« MARIANI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di opportunamente richiamare l'attenzione della pubblica opinione e di predisporre adeguato riconoscimento di benemerenzia verso il Corpo della polizia per l'opera di soccorso, svolta in questi mesi nelle nostre montagne e nelle nostre spiagge, tenuto presente che solo per la « sicurezza a mare » i reparti specializzati hanno salvato, spesso correndo gravi rischi, ben 458 vite umane, dimostrando così, con quanto spirito di abnegazione e di dedizione gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie si sono prestati animati dal più alto sentimento di umanità e di civismo.

(25582) « PAVAN, PERDONÀ, CANESTRARI, LIMONI, CENGARLE, SARTI, BIASUTTI, MONTINI, SCHIRATTI, COLLEONI, CONCI ELISABETTA, MIGLIORI, CHIATANTE, BERTÈ, VERNESI, BELOTTI, AZIMONTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se intende accertare i motivi per cui non ebbe corso la delibera adottata circa un anno addietro dal consiglio di amministrazione della cassa di risparmio di Calabria e con la quale si era disposto il trasferimento del signor Iannuzzi, direttore dell'agenzia della cassa di Cetraro per dei legami, accertati, tra il predetto e l'agenzia della cassa di Fuscaldo, ove si verificano gravi irregolarità, che, rilevate, determinarono il trasferimento di quel direttore.

« Per conoscere come mai nei primi mesi del 1961 al signor Puzzo Ferdinando furono scontate cambiali, a sua firma, per 22 milioni, senza che gli organi della cassa di risparmio di Calabria avessero eseguito gli accertamenti richiesti dalla prassi bancaria e senza neppure interrogare il traente, per cui la cassa è in possesso di cambiali inesigibili per 22 milioni ed il Puzzo davanti all'autorità giudiziaria, in stato di arresto, per rispondere del delitto di truffa aggravata e dei 22 milioni e di altre somme per un ammontare complessivo di mezzo miliardo.

(25583) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, premesso che, ogni anno, in ispecie nel periodo invernale, frequenti sono i casi di imponenti movimenti franosi che si verificano nel Molise, colpendo gli abitati di molti comuni, in-

terrompendo le strade di comunicazione, devastando terreni ecc.:

1°) quali sono i comuni del Molise, nei quali è prevista l'effettuazione, a cura e spese dello Stato, del « consolidamento dell'abitato »;

2°) se e in quali di essi — attualmente — sono in corso le relative opere, sia per ciò che riguarda gli abitati sia nei confronti di movimenti franosi già verificatisi in alcuni agri comunali o in prossimità di strade, ecc.;

3°) se — infine — non ritenga di dover predisporre un piano organico di opere da realizzarsi, prima della stagione invernale, lì dove tali fenomeni sono in atto o dove, alle prime piogge o neviccate, già si sa che — puntualmente — si verificheranno di nuovo, e affrontare, così, con efficacia e decisione, una calamità ricorrente che tanti danni ha già provocato, negli scorsi anni, e contro cui niente o poco è stato fatto, sì da determinare nell'opinione pubblica e, in particolare, in coloro che hanno ricevuto danni e disagi di vario genere, la più ampia e giustificata sfiducia verso gli organi dello Stato, indistintamente.

« L'interrogante ritiene, inoltre, opportuno far presente che (come ebbe a dichiarare anche nella seduta del 5 settembre 1962, nel corso della discussione sui danni provocati dal terremoto del 21 agosto in alcune zone del Mezzogiorno) il ricordato movimento tellurico ha colpito, nel Molise, anche alcuni comuni — come Larino, Castellino sul Biferno, Ururi ecc. — per i quali è previsto il « consolidamento dell'abitato a spese e cura dello Stato », facendone, così ancora più precaria la situazione.

(25584) « AMICONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici al fine di conoscere se non intende sollecitare la costruzione di un adeguato numero di alloggi a Plataci (Cosenza), ove il problema della casa resta insoluto, difatti soltanto uno stabile di alloggi popolari fu costruito sino ad oggi e la maggior parte delle famiglie di lavoratori vivono in tuguri indecenti.

« Se intende risolvere il problema della casa comunale di Plataci; poiché gli uffici comunali ad oggi si trovano in una sgangherata catapecchia.

(25585) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere, anche in riferimento alle precedenti sue interrogazioni n. 14718 e 15329:

1°) se, come e quando sarà risolto il problema — che non è più differibile — della co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

struzione dell'autostrada Roma-Adriatico attraverso l'Abruzzo; quale ne sarà il tracciato e se e quali deviazioni sono previste;

2°) quali sono i motivi che hanno ritardato e tuttora ritardano — con enorme pregiudizio degli interessi di tutte le regioni che vi sono interessate — la realizzazione del tronco autostradale Bologna-Ancona-Pescara-Bari e quali altresì i motivi che avrebbero determinato la prevista riduzione, nel tratto Ancona-Pescara e nei successivi, dell'ampiezza di detto tronco da 24 a 19 metri, con la eliminazione delle corsie di sosta, riduzione ed eliminazione che appaiono inconcepibili se si riflette sia alla intensità del traffico che si svolge su tutta la dorsale adriatica, sia all'interesse turistico delle zone panoramiche attraversate dalla nuova arteria e nelle quali sarebbe impedita la sosta.

(25586)

« PAOLUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti del comandante dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno, geometra Giuseppe Morici, per il suo antidemocratico, provocatorio e illegittimo comportamento tenuto nei primi di settembre nella sala adibita ad attività ricreativa.

« Il suddetto Morici, infatti, vista sul tavolo una copia del giornale *l'Unità*, dopo aver profferito minacce di provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che avrebbero introdotto il giornale, ha strappato *l'Unità*, accompagnando tale gesto con affermazioni di dichiarato anticomunismo.

« L'interrogante, premesso che nella predetta sala ricreativa è di consuetudine permessa l'introduzione e la lettura di molti giornali di diverso orientamento, chiede di sapere se atti così lesivi dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione repubblicana non debbano essere rapidamente repressi e severamente condannati.

(25587)

« CALVARESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri informativi della circolare del 21 agosto 1962, n. 8526, sull'orario d'obbligo degli istituti e scuole d'arte.

« In particolare premesso che la riduzione delle ore di insegnamento del disegno dal vero e della plastica — materie di fondamentale importanza per tale tipo di scuole — capovolge l'ordinamento che, fino ad oggi, ha dato cospicui frutti, allo scopo di non apportare danno alla preparazione artistica e professionale

degli allievi, conformemente a quanto richiesto dal corpo insegnante degli istituti e scuole di tutta Italia, si chiede di conoscere se non si reputi opportuno modificare lo schema proposto nella circolare suddetta.

(25588)

« MARANGONE, CODIGNOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui nel comune di Appignano del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, non è stata ancora terminata, per ciò che concerne la pavimentazione e gli infissi, una casa di sei alloggi per i dipendenti comunali.

« L'interrogante fa presente che da un preventivo di 12 milioni si è passati ad una valutazione del costo totale di 18 milioni di lire.

« L'amministrazione comunale ha chiesto i sei milioni per il completamento dell'opera.

« L'interrogante chiede di sapere se sono stati stanziati i fondi occorrenti per terminare i lavori e quali provvedimenti s'intende adottare per una sollecita consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari.

(25589)

« CALVARESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti intende adottare, per accogliere le proposte formulate dalle varie amministrazioni provinciali e comunali direttamente interessate al tracciato della costruenda autostrada Bologna-Canosa.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere se non sia necessario ed opportuno che:

1°) il tracciato autostradale, specie nel tratto Ancona-Porto d'Ascoli, sia arretrato verso l'interno per non soffocare lo sviluppo urbanistico, industriale e turistico dei centri costieri già attraversati dalla ferrovia e dalla strada statale adriatica;

2°) venga realizzata, anche nel tratto sopraindicato, la carreggiata di tipo A, non ravvisandosi nell'adozione del tipo B alcun serio motivo di carattere tecnico od economico, con l'aggravante, ove si dovesse persistere nell'attuale decisione, di creare strozzature al flusso motorizzato specie in zone ove esso sarà, con ogni probabilità, più intenso;

3°) i tempi di attuazione nella costruzione dell'autostrada vengano, per il tratto Ancona-Porto d'Ascoli, notevolmente anticipati o sincronizzati con quelli delle altre tratte dell'autostrada medesima.

(25590)

« CALVARESI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga necessario un intervento al fine di affrettare la realizzazione dei lavori per la circonvallazione ferroviaria a doppio binario che a Trieste dovrebbe sostituire l'attuale percorso a binario unico che passa lungo le rive nel centro della città.

« Questa opera prevista fin dal momento del passaggio del Territorio di Trieste alla amministrazione italiana, compresa nella legge del 21 marzo 1958, avrebbe dovuto essere completata in due anni per i primi tre lotti. Risulta, invece che il quarto e quinto lotto non sono stati neppure appaltati e che i primi tre sono ancora ostacolati da intralci di carattere burocratico.

« Come risultato di questa situazione si manifestano fatti gravi quali il licenziamento totale degli operai addetti all'esecuzione del primo lotto di lavori, l'arretratezza dei lavori compresi negli altri due lotti appaltati, pericoli per la stabilità di alcuni edifici le cui fondamenta si trovano in prossimità della progettata galleria, disagi notevoli per gli inquilini di vari edifici situati nelle zone interessate dai lavori, ostacoli al traffico, ecc. e soprattutto uno stato di vivissima preoccupazione negli ambienti economici che, giustamente, vedono in tutto ciò un inspiegabile dilazionamento nella realizzazione di questa opera importante per l'economia triestina.

« L'interrogante rileva altresì che analoghe lungaggini hanno finora ritardato la costruzione del molo VII, la costruzione dell'autostrada Trieste-Venezia, tutte opere comprese nella citata legge approvata 54 mesi fa. (25591) « VIDALI ».

« I sottoscritti chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere:

a) se egli abbia cognizione dell'atteggiamento ostruzionistico, lesivo degli interessi della cittadinanza, adottato dalla Società acqua marcia nella città di Roma, con il rifiuto dell'offerta avanzata dall'amministrazione comunale e dall'Azienda comunale elettricità ed acqua allo scopo di migliorare un servizio deficitario che da tempo provoca gravi disagi agli utenti;

b) in caso affermativo, se egli ritenga di intervenire presso detta società per richiamarla al rispetto dell'interesse pubblico;

c) se egli, in vista della scadenza della concessione del servizio attualmente esercitato dalla Società acqua marcia, scadenza recente-

mente confermata per il 1964 dal tribunale regionale delle acque (sentenza del 24 maggio 1962-13 luglio 1962), non ritenga di procedere, a norma dell'articolo 29 del Capitolo pontificio di concessione, primo e secondo comma, agli adempimenti cautelativi, tecnici e finanziari, relativi alla tempestiva sistemazione degli impianti che dovranno " essere posti in perfettissimo stato di agibilità " prima della consegna alla pubblica amministrazione.

(25592)

« NATOLI, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e foreste e il ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere:

1°) se sia a conoscenza del persistente stato di disagio e di crisi, in cui si trovano gli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila nella zona " Ferraina " del comune di Cirò Marina, coltivata a vigneti ed a uliveti, a causa della siccità;

2°) in quale modo l'Opera valorizzazione Sila intende risolvere il problema dell'irrigazione e quale sia lo stato attuale della progettazione.

(25593)

« PRINCIPE, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del commercio con l'estero, per sapere se siano a conoscenza:

che nei giorni scorsi si è svolta a Mosca una manifestazione fieristica italiana, nel cui ambito è stata inserita anche una mostra dell'alta moda italiana;

che tale mostra è stata organizzata sotto il patrocinio e con la partecipazione finanziaria del Ministero del commercio con l'estero;

che a rappresentare la moda italiana nell'ambito di tale manifestazione sono state inviate a Mosca tre case di moda che recentemente si sono trasferite a Parigi, motivando la loro decisione con l'asserita impossibilità di lavorare in Italia per mancanza di artigiani capaci, in tal modo danneggiando la categoria dei creatori italiani di altra moda e denigrando la manodopera del nostro paese;

e se non ritengano, considerato quanto precede, che il Ministero del commercio con l'estero non sia venuto meno, in tal modo, al suo dovere di difendere, innanzitutto, il prestigio del lavoro italiano e di tutelare gli interessi delle categorie, come quella dell'alta moda, che con tale prestigio vivono e fanno

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

vivere milioni di lavoratori nell'industria tessile, in quella dell'abbigliamento e nell'artigianato.

(25594)

« CANTALUPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di includere nel programma del corrente esercizio finanziario la costruzione del mattatoio, del mercato coperto ed i lavori per l'ampliamento della rete elettrica del comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria), opere per le quali quell'amministrazione comunale ha richiesto il contributo statale.

(25595)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di alleviare, mediante la costruzione di un edificio scolastico atto a sopperire alle esigenze locali, la crisi dell'edilizia scolastica esistente nel comune di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria).

(25596)

« FODERARO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se e quali provvedimenti intenda adottare per porre fine all'inqualificabile comportamento dell'Ente triveneto ricostruzione edilizia (E.T. R.E.) di Verona - Corso Cavour, 11 - concessionario del Ministero dei lavori pubblici per la progettazione, appalto ed esecuzione di lavori inerenti alla ricostruzione dei centri abitati sinistrati nel recente conflitto, atteso che il predetto ente, come giustamente e reiteratamente denunciato dalle civiche amministrazioni dei comuni di Nimis, Latisana ed altri in provincia di Udine, non attende, nonostante ogni diffida, ai compiti per i quali gli è stata affidata la concessione.

« Se non ritenga di esaminare l'opportunità di revocare immediatamente la concessione stessa in modo da consentire alle amministrazioni interessate di far luogo, con la assistenza dei competenti uffici del genio civile, alla progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori di ricostruzione edilizia a mezzo di imprese di propria fiducia operanti in loco, così da poter appagare, a quasi vent'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, le giuste aspirazioni delle popolazioni interessate, esasperate per la palese indifferenza dell'autorità centrale.

(25597)

« SCHIRATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i motivi per cui è stato sostituito il commissario del consorzio di bonifica di Fondi, sperimentato ed anziano funzionario del Ministero dell'agricoltura, nominando in sua vece un giovane bancario completamente inesperto in materia e direttore di filiale del Banco di Santo Spirito di Roma.

« Tale sostituzione appare ancora più grave tenuto presente che in breve, secondo le assicurazioni date dal competente Ministero, si dovrà procedere alle elezioni del consiglio direttivo dell'ente mettendo fine ad una gestione commissariale che dura da circa un ventennio.

(25598)

« ALMIRANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri, per sapere se risponda a verità la notizia, riportata dal quotidiano *Il Giorno* del 20 settembre 1962, che oltre 10 mila dei nostri lavoratori stagionali emigrati in Svizzera sarebbero stati costretti illegalmente a pagare il permesso di soggiorno (lire 3.750) due volte in un anno anziché una sola.

« Se i fatti risultassero veramente avvenuti, quali iniziative i ministri interrogati intendano prendere affinché si metta fine a simili pratiche abusive e le somme, indebitamente riscosse, siano restituite ai lavoratori danneggiati.

(25599)

« FRANCO RAFFAELE, AMBROSINI, SULLOTTO, INVERNIZZI, TREBBI, BELTRAME, MAZZONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i criteri che l'ente gestore, che subentrerà alle Terme di Castellammare di Stabia, intende adottare nell'azienda statale, a garanzia del personale qualificato attualmente in servizio e, quindi, della sua stabilità di lavoro.

« Se, in conseguenza non ritenga che l'ente gestore unico non debba stabilire un organico in pianta stabile dando la precedenza al personale che da anni lavora con capacità ed abnegazione nelle Terme. Chiedono, infine, di conoscere i criteri e le modalità, più conformi agli interessi degli altri lavoratori, cui si ispireranno i corsi di specializzazione e di qualificazione, anche per la migliore pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

parazione nell'interesse di tali terme finalmente poste nel piano nazionale, come le altre terme d'Italia.

(25600) « SCHIANO, GIOLITTI, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle partecipazioni statali e della sanità, per sapere, da ciascuno per la propria competenza, quali provvedimenti intendano adottare per la migliore tutela delle sorgenti minerali di Castellammare di Stabia, ove esiste il gruppo di acque minerali più ricco del mondo e notoriamente anche più salubri fin dai tempi di Plinio senior che ne decantò le virtù terapeutiche, ed ove il corso di alcune di esse — per ragioni non accertate — ha deviato negli ultimi lustri. Orde, l'opportunità di urgenti studi da parte della Direzione sanitaria e degli altri organi ufficialmente responsabili in collaborazione col Centro sperimentale di altri studi per le cure termali.

« Ed ancora: chiedono di sapere se non si ritenga disporre, a tutela della salute pubblica, che per ciascuna delle fonti in erogazione per la cura idropinica nelle terme — e come in tutte le terme d'Italia — vi sia una apposita cartella chimico-analitica con la indicazione delle caratteristiche e proprietà medicamentose, con relativa registrazione di analisi annuale anche ai fini delle eventuali e possibilmente loro cause; provvedendo, infine, alla migliore difesa del ricco bacino idrico sotterraneo.

(25601) « SCHIANO, GIOLITTI, FERRI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e dei lavori pubblici, per sapere, da ciascuno per la propria competenza, quali provvedimenti intendano adottare per impedire la continua deturpazione del paesaggio e delle zone caratteristiche dell'amena zona di Castellammare di Stabia a Vico Equense, mercé mastodontici edifici e cementizie opere antiestetiche. E se, anche nella esecuzione di lavori dell'A.N.A.S. (deviazioni di alcuni tratti stradali, per evitare eventuali pericoli di cadute di pietre dai monti laterali) non si debbano preferire soluzioni tecniche più confacenti all'ambiente e che non deturpino il paesaggio, sentendo in proposito anche la competente soprintendenza ai monumenti; onde evitare — per quanto possibile — con appariscenti opere cementizie, alterazioni del paesaggio storico com'è noto nel mondo culturale, e, del quale turisti e stranieri, secon-

do la stampa nazionale ed estera, già parlano nostalgicamente come di cosa che più non esiste.

(25602) « SCHIANO, GIOLITTI, FERRI ».

Interpellanza.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri della sanità, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per conoscere le dimensioni e la gravità dello scandalo accertato dalle autorità comunali di Milano nel settore della fabbricazione e del commercio del formaggio.

« Gli interpellanti chiedono ai ministri interessati per sapere come sia stato possibile per anni sofisticare impunemente ingenti quantitativi di formaggio con mangini destinati alle bestie e con detriti di vario genere incompatibili con una alimentazione igienicamente sana; per sapere se risponde al vero che il comune di Milano aveva segnalato al Ministero competente il fenomeno fin dal 1957 per interventi amministrativi capaci di stroncare questo criminale attentato alla salute pubblica e per sapere, altresì, se risponde al vero che, allo stato attuale delle disposizioni e delle misure in vigore, le autorità non abbiano i mezzi normativi e il personale idonei a perseguire e stroncare l'illecito traffico; per sapere, infine, se non si vogliano assumere iniziative atte a prevenire e reprimere ogni ulteriore abuso di speculatori senza scrupoli.

(1173) « SERVELLO, CUCCO, DELFINO, SPONZIELLO, CARADONNA, ALMIRANTE ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Io ho avuto l'onore di presentare nella giornata di ieri una interpellanza su quello che chiamerei sinteticamente il « caso Armosino ».

Nell'atto di presentare questa interpellanza, mi son fatto la domanda se essa era introducibile e se il signor Presidente avrebbe consentito di inserirla nel *Resoconto sommario*. Pare che il signor Presidente abbia dei dubbi, delle trepidazioni: trepida-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

zioni di ordine regolamentare che io rispetterei, anche se ne dissenta o ne dissentirei, perché penso che si debba dare largo ingresso a tutte le manifestazioni degli interpellanti, soprattutto quando non so quale sarà la determinazione che il signor Presidente prenderà a proposito di una interpellanza che viene annunciata dai banchi opposti: da un lato si tratta di un deputato di questa Assemblea, l'onorevole Armosino; da parte opposta si vorrebbe conoscere ed apprezzare criticamente una presa di posizione di un vescovo: sua eccellenza Gremigni!

Io credo che l'onorevole Presidente potrà vincere le sue preoccupazioni e fare iscrivere la mia interpellanza all'ordine del giorno. Se questo non dovesse essere, desidero dire alla Camera, anzi, non ambiziosamente al paese (non si occupa delle mie parole? ma può farlo...) che ho formulato e presentato un'interpellanza per protestare contro quella che io considero una soperchieria limitatrice di libertà da parte di un partito politico nei confronti di un deputato che in quest'aula ha il dovere e il diritto di parlare nella pienezza della sua libertà ed indipendenza.

SERVELO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELO. Desidero sollecitare lo svolgimento della nostra interpellanza sulle sofisticazioni alimentari ed in particolare dei formaggi.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Desidero sollecitare la discussione della mozione Togliatti relativa alle lotte sindacali in corso.

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri competenti.

La seduta termina alle 18,5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche (*Urgenza*) (3906) — *Relatori:* De' Cocci, *per la maggioranza;* Alpino e Trombetta; Covelli, Preziosi Olindo e Casalnuovo; De Marzio Ernesto, *di minoranza.*

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3595) —

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 (3601-3601-bis) — *Relatori:* Roselli, *per la maggioranza;* Alpino, *di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Sviluppo di campi di ricreazione per la gioventù e di impianti sportivi (2721);

e delle proposte di legge:

BARBIERI ed altri: Disciplina della costruzione dei campi sportivi (301);

CALAMO ed altri: Contributi statali per la costruzione di impianti sportivi da parte dei medi e piccoli comuni (2410);

SPADAZZI: Provvedimenti a favore della gioventù e delle attività sportive e ricreative (*Urgenza*) (2422);

—*Relatore:* Rampa.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Istituzione del Commissariato per l'aviazione civile (*Approvato dal Senato*) (2687) — *Relatore:* Piccoli.

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647); — *Relatori:* Russo Spena, *per la maggioranza;* Nanni e Schiavetti, *di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori:* Dante, *per la maggioranza;* Kuntze, *di minoranza.*

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 20 SETTEMBRE 1962

8. — Votazione per la nomina di:

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

PERDONÀ: Modifiche dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, relativa alla esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (*Urgenza*) (3162) — *Relatore*: Lombardi Giovanni;

REPOSSI ed altri: Modificazioni alle norme relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria (879);

VENEGONI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (872);

— *Relatori*: Nucci, per la maggioranza; Venegoni e Bettoli, di minoranza.

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Sistemazione di spese impegnate anteriormente all'esercizio finanziario 1957-58 in eccedenza ai limiti dei relativi stanziamenti di bilancio (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2971) — *Relatore*: Vicentini;

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Sistemazione di debiti dello Stato (2066) — *Relatore*: Belotti;

Assetto della gestione dei cereali e derivati importati dall'estero per conto dello Stato (2749) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

11. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

12. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI